



COMUNE DI TIVOLI

PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER UNITA' DI PERSONALE DI CATEGORIA C1 E CATEGORIA B1

TRA:

IL COMUNE DI TIVOLI, con sede in Tivoli, piazza del Governo n. 1, C.F. n. 02696630587 e partita IVA n. 01103711006, rappresentato dal Segretario Generale, Dr.ssa Leto Lucia, nata a Castoreale (Me) il 13/02/1956, in qualità di Dirigente del Settore I Amministrativo, domiciliata per l'incarico presso la Sede del Comune di Tivoli per conto e nell'interesse del quale agisce (di seguito denominato Utilizzatore)

E

ALMA SPA-AGENZIA PER IL LAVORO con sede legale in ROMA, via GIUSEPPE PALUMBO, n.12, C.F.01429440934, partita IVA 01429440934, autorizzazione alla somministrazione n. 1146-SG, rilasciata in data 06/12/2004, iscrizione al n. 1146-SG nella Sezione I dell'Albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.M. 23 dicembre 2003, rappresentata dal Sig MARCONI FRANCESCO, nato a NAPOLI, il 16/08/1971, C.F. MRCFNC71M16F839L, domiciliato in ragione della carica presso la sede della società stessa, che stipula il presente contratto nella sua qualità di legale rappresentante (di seguito denominata Somministratore o Agenzia);

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2016 è stato impartito al Dirigente del Settore I di procedere all'individuazione del soggetto cui rivolgere le richieste di somministrazione di lavoro facendo ricorso ad una procedura negoziata semplificata per l'individuazione di una società, autorizzata ai sensi del D.lgs. N. 267/2003, per la fornitura di lavoro temporaneo, con invito ad almeno cinque società, presenti nel Lazio, operanti nel settore e tratte dall'Albo informatizzato delle Agenzie di somministrazione di tipo generalista istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

che l'utilizzatore necessita di unità di personale di categoria C – posizione economica C1 CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali e categoria B – posizione economica B1 CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali per soddisfare esigenze di carattere eccezionale e temporaneo;

che a seguito dell'esame delle offerte pervenute, con determinazione dirigenziale n. 342 del 29/03/2016 è stata individuata la società con cui stipulare contratti di somministrazione di personale a tempo determinato, nello specifico la società Alma s.p.a. Agenzia per il Lavoro, sede legale via Giuseppe Palumbo, 12 int. 15-00195 Roma , codice fiscale e partita iva 01429440934 ;





che in data 05/05/2016 è stato stipulato con firma digitale contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per l'anno 2016;

che con delibera di Giunta comunale n. 169 del 08/08/2016 si è previsto di fare ricorso agli istituti dei contratti di somministrazione lavoro per sopperire alla sostituzione di personale indispensabile per garantire la continuità dei servizi essenziali;

con determina dirigenziale n. 2374 del 27/12/2016 si è stabilito di prorogare il contratto di affidamento alla società Alma spa per l'anno 2017 per la fornitura di lavoro temporaneo per unità lavorative appartenenti ai profili B1 e C1 del vigente CCNL EE.LL., confermando le modalità e condizioni dell'anno 2016, considerato le esigenze straordinarie e momentanee dell'ente;

che il Somministratore è autorizzato allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. n. 276/2003 ed è iscritto alla Sezione I dell' albo delle Agenzie per il lavoro con i dati riportati nell' intestazione del presente contratto;

che l'Utilizzatore applica il Ccnl del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ed è inquadrato ai fini previdenziali nel settore Pubblica amministrazione;

che l'Utilizzatore ha riscontrato nell'ambito della propria organizzazione una concreta e specifica esigenza di carattere oggettivo che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003;

che l'Utilizzatore dichiara che:

– presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori inviati in somministrazione non sono stati attuati – nei 6 mesi precedenti – licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto; – presso le unità produttive alle quali saranno assegnati i lavoratori inviati in somministrazione non è in corso una sospensione dei rapporti di lavoro ovvero una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il presente contratto;

– ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza), e successive modificazioni ed integrazioni;

– presso l'unità produttiva interessata alla somministrazione non sono in corso scioperi del personale e la somministrazione non è utilizzata per la sostituzione di lavoratori in sciopero;

il Somministratore dichiara di essere nelle condizioni di inviare in somministrazione i lavoratori con le caratteristiche di professionalità richieste dall'Utilizzatore coerentemente con l'esigenza oggettiva che presiede al ricorso alla somministrazione;

Le parti si danno reciprocamente atto che l'insieme delle circostanze sopra sinteticamente descritte integra una legittima condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro temporanea secondo quanto previsto dalla legge;

Le parti si danno reciprocamente atto che in forza del presente contratto di somministrazione i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, a norma dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003



CONVENGONO

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Premesse, ivi inclusi impegni e dichiarazioni unilaterali, gli allegati e i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrale, inscindibile e sostanziale anche al fine della verifica del corretto adempimento di vincoli e requisiti di legge.

2. SPECIFICA CAUSALE DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

Il presente contratto è stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 a fronte della sussistenza di una legittima condizione di ricorso alla somministrazione di carattere oggettivo come specificata e puntualmente descritta nelle premesse che precedono.

3. OGGETTO E DURATA

Il presente contratto ha per oggetto la proroga dell'affidamento all'Agenzia per il Lavoro Alma s.p.a. Agenzia per il Lavoro, sede legale via Giuseppe Palumbo, 12 int. 15-00195 Roma, codice fiscale e partita iva 01429440934, del servizio di somministrazione di personale di categoria C1 e categoria B1, così come stabilito con deliberazione di G.C. n. 169 del 08/08/2016.

La durata del contratto è prevista fino alla data del **31 dicembre 2017**.

L'Utilizzatore/Entrambe le parti può/possono recedere in ogni momento dal presente contratto con un preavviso di 15 giorni. Il recesso deve essere esercitato in forma scritta e comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

4. OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

4.1. L'Utilizzatore si impegna a fornire all'Agenzia di somministrazione tutti gli elementi, comunicandoli in forma scritta, utili e necessari per la corretta elaborazione del conteggio relativo alla retribuzione spettante ai lavoratori in somministrazione, con le eventuali maggiorazioni e variazioni maturate nel corso di ciascuna mensilità, nonché ogni variazione sopravvenuta con riferimento al trattamento normativo complessivo spettante ai propri dipendenti. Le informazioni fornite dall'Utilizzatore, in relazione agli aspetti retributivi, normativi e contributivi devono essere corrette e veritiere.

4.2. L'Utilizzatore risponde nei confronti del Somministratore per tutti i danni eventualmente derivanti da informazioni e dichiarazioni errate o non veritiere. Il Somministratore potrà in ogni momento rivalersi sull'Utilizzatore per le eventuali somme pagate a qualsiasi titolo a fronte di tali informazioni o dichiarazioni, salvo, in ogni caso, il diritto del Somministratore per il maggior danno subito.



4.3. L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, effettivamente sostenuti per i lavoratori in somministrazione. Tali oneri sono compresi nel corrispettivo come di seguito individuato.

4.4. L'Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori in somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

5. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE

5.1. L'Utilizzatore, a norma dell'art. 23, comma 7, D.Lgs. n. 276/2003, si impegna a comunicare al Somministratore tempestivamente e in forma scritta tutti gli elementi utili per l'esercizio del potere disciplinare, che resta in capo al Somministratore, e che potranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell' art. 7 della l. n. 300/1970.

5.2. L'Utilizzatore si impegna a riconoscere ai lavoratori in somministrazione il diritto ad esercitare, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché il diritto di partecipare alle assemblee del proprio personale dipendente.

5.3. L'Utilizzatore si impegna a riconoscere ai lavoratori dipendenti del Somministratore assegnati in forza del presente contratto di somministrazione il diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'Utilizzatore stesso addetti alla medesima unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento è condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5.4. A norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti si danno reciprocamente atto che l'Utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal Prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.

6. PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

6.1. Il Somministratore si obbliga personalmente e direttamente a corrispondere ai lavoratori la retribuzione diretta, indiretta e differita ed al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, a norma dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003.

6.2. In caso di inadempimento da parte del Somministratore dei suddetti obblighi, l'Utilizzatore provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore, a norma dell'art. 21, comma 1, e dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003.

7. ALTRI OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE

7.1. Il Somministratore si impegna a consegnare all'Utilizzatore, in caso di invio in somministrazione di lavoratori stranieri, una dichiarazione di attestazione dell'adeguata conoscenza della lingua italiana dagli stessi sottoscritta, tale da porre il lavoratore in condizione di comprendere ordini, direttive ed istruzioni impartite.

7.2. Nel caso in cui i lavoratori assegnati in forza del presente contratto di somministrazione interrompano la prestazione lavorativa presso l'Ente utilizzatore di loro spontanea volontà, l'Agenzia di somministrazione provvederà a sostituirli ovvero, in mancanza di idonea risorsa da reperire entro 15 giorni dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, a risarcire il danno





quantificato in euro 100,00 per ogni giornata lavorativa di ritardo, esclusa in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

7.3. Gli elementi essenziali del presente contratto, unitamente alla data di inizio e di durata dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore, saranno comunicati per iscritto al lavoratore da parte del Somministratore all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

8. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'utilizzatore corrisponderà mensilmente al Somministratore il corrispettivo della somministrazione oggetto del presente contratto, che viene determinato, sulla base delle ore lavorative effettivamente prestate, dal costo orario complessivo così come offerto e aggiudicato pari ad € 18,57 per la somministrazione di personale di categoria C1, pari ad € 16,45 per il personale di categoria B1, il quale risulta comprensivo dell'utile dell'Agenzia e del calcolo dell'Iva sullo stesso.

L'offerta così completata e aggiudicata viene dichiarata dall'Agenzia di somministrazione osservante delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi, degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore.

L'Agenzia dichiara l'utile d'impresa offerto e aggiudicato, remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura, sia tecnica che economica o comunque connessa con l'esecuzione del servizio in oggetto.

Per il servizio di somministrazione l'Ente utilizzatore si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e il relativo margine.

Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l'Agenzia dovrà emettere regolare fattura, intestata all'Ente, con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere indirizzata al Comune di Tivoli, P.za del Governo n. 1 o in modalità elettronica come da normativa vigente al tempo di stipula del contratto.

In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro, alla categoria e posizione economica;
- Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- Costo orario finito;
- Totale costo ore lavorate;
- Margine dell'agenzia;
- IVA sul margine dell'agenzia;
- Totale complessivo della fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'Ente e il lavoratore somministrato sottoscriveranno apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate e le indennità spettanti, che sarà trasmessa all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Le fatture, prima di essere esigibili per il pagamento, dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, fiscali ed



COMUNE DI TIVOLI

antinfortunistici del mese di competenza precedente. La liquidazione della fattura avverrà entro 90 giorni data fattura fine mese dal ricevimento della stessa.

9. RINVIO ALLA LEGGE

Le parti concordemente dichiarano che nella redazione del presente contratto di somministrazione sono state recepite le indicazioni contenute nei contratti collettivi applicabili, a norma dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa espresso richiamo agli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003 ed al Ccnl delle agenzie di somministrazione.

10. FORO COMPETENTE

In ogni caso di controversia relativa al rapporto intercorrente fra il Somministratore e l'Utilizzatore in forza del presente contratto sarà competente il Foro del Tribunale di Tivoli.

Tivoli,li

Per il Comune di Tivoli
(firmato digitalmente)

Per la società Alma s.p.a.
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore I

Dr.ssa Lucia Leto

Dr. Francesco Marconi

